Todarello & Partners

ENERGIE RINNOVABILI: PERENTORIETA' DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO E RISARCIBILITA' DEL DANNO DA RITARDO.

Due recenti interessanti pronunce sono intervenute sul tema della perentorietà del termine stabilito dalla legge (adesso di 90 giorni, a seguito della modifica apportata all'art. 12 del d.lgs. 387 del 2003 dalla L. 244 del 2007 – l'originario termine era di 180 giorni) per la conclusione del procedimento di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili – nei casi considerati si trattava di due impianti fotovoltaici – e il conseguente diritto degli operatori ad essere risarciti dei danni causati dal mancato rispetto di tale termine.

Il Consiglio di Stato, in particolare, con la decisone n. 5413 del 23 ottobre 2012 ha ribadito, sulla scorta dell'indicazione data a suo tempo in merito dalla Corte Costituzionale (che, come noto, ritiene che tale termine costituisca in materia "principio fondamentale": decisione n. 364/2006), la perentorietà del detto termine, senza che possa assumere rilievo la circostanza che la PA procedente avesse, durante la decorrenza del termine stesso, ordinato un supplemento di istruttoria o il fatto che il soggetto istante non avesse autonomamente dato impulso al procedimento di valutazione dell'assoggettabilità dell'impianto alla valutazione di impatto ambientale (correttamente il Consiglio di Stato, a tale proposito, ritiene che, in assenza di iniziativa dell'istante, sia l'Amministrazione competente ad istruire la richiesta a doversi attivare per la trasmissione degli atti all'Autorità competente).

Di poco precedente, invece, è una sentenza del TAR Puglia – Lecce (decisione 19 settembre 2012, n. 1544) con la quale i giudici salentini contribuiscono a chiarire i presupposti perché il ritardo dell'Amministrazione nel rispetto del termine previsto per il rilascio dell'autorizzazione unica possa dar luogo al risarcimento del danno nei confronti dell'operatore istante.

In primo luogo è interessante mettere in evidenza che i giudici pugliesi aderiscono all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il tempo è un bene della vita essenziale per l'imprenditore e quindi il ritardo dell'Amministrazione nella conclusione del procedimento di autorizzazione è risarcibile in sé, anche a prescindere dalla preventiva verifica sulla spettanza del bene "primario" (nel caso di specie l'autorizzazione a realizzare un impianto fotovoltaico).

Secondo il TAR, tuttavia, il ricorrente deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, primo fra tutti il danno effettivo subito a causa del mancato rispetto del termine (danno che, dunque, non può presumersi, per il solo decorso del termine), la colpa dell'amministrazione e il nesso causale.

Nel caso di specie il TAR non ha ritenuto provato né il danno né la colpa della PA.

Con riguardo a quest'ultima, in particolare, il collegio, ai fini della sua esclusione, ha ritenuto rilevante la circostanza che la complessità del procedimento aveva richiesto l'intervento di numerose altre amministrazioni (non chiamate in giudizio dalla ricorrente, ma a cui pure, il ritardo, era da ritenersi addebitabile, quantomeno in parte) oltre che, principalmente, proprio dal comportamento della

Milano
Piazza Velasca, 4 - 20122

Studio Legale Associato
P. IVA E C.F. 062.685.509.66

Gallarate (VA)
Vicolo del Prestino, 2 - 21013

Tel. +39 02 72.00.26.29 - Tel. +39 02 72.00.06.83 - Fax +39 02 72.00.69.77

info@tplex.eu - www.tplex.eu

ricorrente che, a causa della incompletezza della documentazione inizialmente presentata, ha dovuto fornire diverse integrazioni che hanno notevolmente contribuito al rallentamento della procedura.

Nel formulare le domande risarcitorie, quindi, dovrà prestarsi attenzione a instaurare il giudizio non solo nei confronti dell'autorità procedente, ma anche nei confronti delle altre autorità eventualmente intervenute nel procedimento e a cui il ritardo possa essere pure imputabile, ai fini di una gradazione delle responsabilità.

Todarello & Partners

Essenziale, diventa, del pari, la valutazione circa l'eventuale concorso di colpa del soggetto ricorrente, il quale, durante la fase autorizzatoria, dovrà ben stare attento ad evitare comportamenti che possano in qualche modo contribuire al mancato rispetto del termine (ad esempio, colpevole mancata consegna di tutta la documentazione necessaria e/o ritardo nella consegna della stessa), oltre che premurarsi, ai sensi dell'art. 30 del c.p.a., di esperire, durante la fase procedimentale, tutti gli strumenti di tutela a sua disposizione al fine di conseguire nei termini l'autorizzazione richiesta.

*

Autori di questa nota sono l'avv. Massimo Colicchia e il dr. Ciro Rolando. Per maggiori informazioni o chiarimenti sui temi trattati in questo articolo si prega contattare l'**avv. Massimo Colicchia**, presso il nostro ufficio di Milano.

* * *

Todarello & Partners fornisce assistenza legale su tutte le problematiche relative agli argomenti trattati in questo articolo. Gli avvocati dello Studio possiedono una rilevante esperienza in materia, assistendo regolarmente alcuni dei maggiori operatori attivi sul mercato e rappresentandoli in giudizio dinanzi a tutte le giurisdizioni competenti.

©Todarello & Partners
Studio Legale Associato